



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Emanato con D.R. n. 185 del 2 luglio 2020

Modifiche emanate con D.R. n. 3 del 9 gennaio 2024

e con D.R. n. xx del xxx

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

L'Università per Stranieri di Perugia (di seguito Ateneo) persegue il miglioramento continuo della qualità delle attività di ricerca, favorendo e sostenendo la produzione scientifica dei propri professori, ricercatori e dottori di ricerca.

L'Ateneo persegue tale funzione nel rispetto dei principi di integrità di bilancio, di efficienza, efficacia e trasparenza della propria azione, e di paritario accesso al finanziamento da parte di tutto il personale docente e ricercatore.

In attuazione dei principi sopra enunciati, il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure cui l'Università per Stranieri di Perugia si attiene per l'erogazione di contributi finalizzati alla pubblicazione di lavori scientifici.

Il Regolamento è adottato in attuazione dei principi contenuti nello Statuto, nel Codice Etico di Ateneo, nei vigenti Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2

Open Access

L'Ateneo adotta i principi dell'accesso aperto per promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca, nell'ottica di tutelare la libertà accademica e scientifica, di potenziare la disseminazione su scala internazionale dei propri contributi alla ricerca, di rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza e la trasparenza, e di garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica. L'Ateneo promuove l'accesso aperto ai risultati della ricerca.

Art. 3

Copertura finanziaria

Ogni anno gli organi di governo dell'Ateneo provvedono a destinare una quota del Bilancio Unico di previsione ai contributi per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Soggetti richiedenti

Hanno titolo a presentare richiesta di contributo per la pubblicazione di lavori scientifici i soggetti di seguito indicati, in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande e che siano autori/coautori/curatori delle medesime:



- a) professori di I fascia;
- b) professori di II Fascia;
- c) professori straordinari, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005;
- d) ricercatori Universitari a tempo indeterminato;
- e) ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come "TIPO A"),
- f) ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come "TIPO B");
- g) ricercatori a tempo determinato in tenure track, ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 e ss. modificazioni (d'ora in avanti identificati come "RTT");
- h) dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l'Università per Stranieri di Perugia da non più di 12 mesi dalla presentazione della richiesta. La domanda, in questo caso, deve essere firmata anche dal tutor del progetto di dottorato.

Non possono presentare richiesta di finanziamento i professori e i ricercatori in aspettativa o la cui permanenza in servizio non sia prevista per almeno 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, a esclusione della categoria di soggetti di cui alla lettera f). Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per anno.

Art. 5 Oggetto del contributo

Possono essere erogati contributi per la pubblicazione di prodotti scientifici inediti che rientrano nelle seguenti tipologie:

1. Monografia scientifica e prodotti assimilati (con ISBN), limitatamente alle seguenti tipologie:
 - Monografia di ricerca
 - Commento scientifico
 - Edizione critica di testi
 - Catalogo scientifico di mostre e pubblicazioni scientifiche, con saggio introduttivo del richiedente
 - Traduzione di libro (solo qualora l'opera si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da un approccio critico da parte del traduttore), conformemente a quanto riportato nel Bando VQR 2020-24, art. 5 (*I prodotti della ricerca*), comma 2, lettera a.vii
2. Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:
 - Articolo scientificoL'erogazione si configura come sostegno alle eventuali spese di pubblicazione in modalità open access, in una qualsiasi delle sue modalità, in riviste di carattere scientifico che prevedano il meccanismo della peer review.
3. Curatela di volume con saggio introduttivo del proponente (con ISBN)



4. Volume di Atti di convegno (con ISBN), curato dal proponente, o alla cui organizzazione abbia contribuito il proponente. Il convegno deve essere di rilevanza internazionale, svolto presso una delle sedi dell'Ateneo o presso un'altra sede universitaria o istituzionale e gli Atti devono contenere, oltre a quello del proponente, almeno un altro contributo di docenti di sede.

Art. 6 **Entità del contributo**

Il contributo massimo richiedibile ed erogabile è euro 2.000,00 per le monografie e altre tipologie di libro ed euro 1.000,00 per le altre tipologie di prodotto.

Se il costo totale della pubblicazione indicato nel preventivo di spesa è superiore all'importo massimo richiedibile sopra specificato, il contributo d'Ateneo è da intendersi sempre come integrativo rispetto ad altri fondi di ricerca, personali o reperibili singolarmente da ogni richiedente, necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 7 **Modalità e termini per le richieste di finanziamento**

La presentazione della domanda di contributo per la pubblicazione di lavori scientifici è aperta tutto l'anno solare in modalità "a sportello". È possibile presentare la richiesta di partecipazione senza limiti di tempo fino all'esaurimento delle risorse stanziato.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A) copia del documento di identità in corso di validità;
- B) una copia aggiornata del CV;
- C) **1. per le monografie:** una descrizione del volume (max 200 parole) dalla quale si evinca il carattere scientifico dell'opera; la bozza del testo; il preventivo della casa editrice intestato all'Università per Stranieri di Perugia e/o al richiedente (contenente specificazione dei termini di validità e dei tempi di pubblicazione) o documentazione equivalente;
- 2. per gli articoli scientifici:** la pubblicazione accettata; una descrizione dell'articolo (max 200 parole) dalla quale si evinca il carattere scientifico dell'opera e la garanzia – anche mediante autocertificazione – che l'articolo abbia superato il processo di peer review; il preventivo della casa editrice intestato all'Università per Stranieri di Perugia e/o al richiedente (contenente specificazione dei termini di validità e dei tempi di pubblicazione) o documentazione equivalente;
- 3. per le curatele:** una descrizione del volume (max 200 parole) dalla quale si evinca il carattere scientifico dell'opera; l'indice; la bozza del testo o almeno gli abstract dei contributi; il preventivo della casa editrice intestato all'Università per Stranieri di Perugia e/o al richiedente (contenente specificazione dei termini di validità e dei tempi di pubblicazione) o documentazione equivalente, a condizione che un interno risulti curatore o co-curatore dell'opera;
- 4. per gli Atti di convegno:** una descrizione del volume (max 200 parole) dalla quale si evinca il carattere scientifico dell'opera; una descrizione dell'evento; l'indice; la bozza del testo o almeno gli abstract dei contributi; il preventivo della casa editrice intestato all'Università per Stranieri di Perugia e/o al richiedente (contenente specificazione dei termini di validità e dei tempi di pubblicazione) o documentazione equivalente, a condizione che un interno risulti curatore o co-curatore dell'opera.



Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo all'anno. Qualora alla scadenza del termine per la presentazione risultassero inviate più richieste di contributo da parte del medesimo soggetto, sarà presa in considerazione per la valutazione soltanto l'ultima domanda valida ricevuta. Le domande prive degli allegati la cui presentazione è obbligatoria ai sensi del presente Regolamento, non sono considerate ammissibili.

Art. 8 Inammissibilità delle domande

Non saranno considerate ammissibili:

- le domande pervenute in maniera difforme da quanto indicato nell'Avviso;
- le domande provenienti da soggetti non rientranti nelle categorie di richiedenti indicate all'art. 4;
- le domande prive degli allegati obbligatori di cui all'art. 7.

È ammesso il finanziamento di una sola pubblicazione per ciascun anno solare per richiedente.

Art. 9 Commissioni di Valutazione

I fondi disponibili saranno ripartiti tra i Dipartimenti, sulla base della numerosità dei potenziali beneficiari afferenti a ciascun Dipartimento, e la valutazione delle domande di contributo per la pubblicazione di lavori scientifici sarà effettuata da apposite Commissioni dipartimentali di valutazione. Ai membri della Commissione di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento generale di Ateneo emanato con DR n. 46 del 14/02/2024 pubblicato all'Albo d'Ateneo in data 15/02/2024 in vigore dal 1° marzo 2024.

Art. 10 Valutazione delle domande

Ciascuna Commissione dipartimentale di valutazione, ai sensi dell'art. 9 effettua la valutazione delle domande ritenute ammissibili ogni tre mesi, se pervenute, cioè almeno 4 volte ogni anno in base a criteri stabiliti nella prima riunione. Le date sono individuate dalla commissione a seguito della nomina della stessa.

Art. 11 Obblighi per i beneficiari

Il beneficiario è tenuto a concordare con l'editore che gli eventuali diritti d'autore siano versati all'Ateneo.

Entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'opera finanziata, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione scritta alle strutture amministrative competenti che provvederanno all'attivazione delle procedure di pagamento delle spese connesse alla prestazione effettuata, conformemente a quanto previsto all'art. 12.

Entro 12 mesi dalla delibera di assegnazione, i beneficiari sono invitati a consegnare una (1) copia della pubblicazione finanziata alla struttura di afferenza e (1) copia alla Biblioteca di Ateneo, e darne notizia alla Commissione dipartimentale per la ricerca scientifica di afferenza.

Il beneficiario è tenuto a osservare altresì ogni ulteriore adempimento specificato nell'avviso.



Università
per Stranieri
di Perugia

Sarà obbligo di ogni docente che ha pubblicato con il contributo dell'Ateneo indicare con chiarezza ed evidenza la fonte di tale contributo, riportando la dicitura "Pubblicazione realizzata con il finanziamento dell'Università per Stranieri di Perugia".

Il beneficiario è tenuto ad inserire la pubblicazione oggetto del contributo nell'Archivio Istituzionale "Exquiritè".

Art. 12 Gestione del contributo

Successivamente all'assegnazione del contributo, l'Ateneo si assume l'onere di pagare il costo della pubblicazione, previa fattura intestata all'Università per Stranieri di Perugia o al richiedente ed emessa secondo la normativa vigente, per un importo massimo pari al contributo approvato, sulla base del preventivo allegato dal richiedente in sede di presentazione della domanda.

Art. 13 Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali forniti dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento saranno raccolti sulla base delle normative vigenti, per le finalità di gestione delle procedure previste. Saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Ai richiedenti sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l'aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università per Stranieri di Perugia, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti sopraelencati devono essere indirizzate al Titolare del trattamento/o al Responsabile della protezione dati. I dati di contatto sono i seguenti: Titolare del trattamento: e-mail rettore@unistrapg.it o PEC protocollo@pec.unistrapg.it; Responsabile della protezione dati: e-mail rpd@unistrapg.it.

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.